ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Lanusei

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ASSL N° 1297 DEL 24/07/2019

Proposta n. 1527 del 24/07/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 1129 DEL 09/07/2019 E 1219 DEL 16/07/2019 "SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO – DITTA TEGAS MARCELLO - LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG Z2521DACD8".

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	BOI CLAUDIA Firmato digitalmente da BOI CLAUDIA Data: 2019.07.24 12:43:53 +02'00'
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Virgilio Frau	FRAU VIRGILIO Firmato digitalmente da FRAU VIRGILIO Data: 2019.07.24 12:56:37 +02'00'
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 di attribuzione di incarico di direttore di struttura complessa denominata "Ufficio di Staff" dell'Area ASSL di Lanusei al Dott. Virgilio Frau;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06 Febbraio 2017 avente ad oggetto "Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 06 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";*

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 *"Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";*

VISTO l'Atto Aziendale dell'ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 11 Agosto 2017;

PREMESSO CHE al Servizio Tecnico della ASSL di Lanusei compete, tra l'altro il montaggio e lo spostamento di arredi, attrezzature, apparecchiature, etc., nelle varie strutture, dislocate anche in paesi diversi, dell'Azienda Sanitaria;

RITENUTO che tale servizio rientri tra quelli eseguibili in economia mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), che recita *"[…] le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]";*

CONSTATATO CHE, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,*

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

VISTO, quindi, l'art. 216 comma 9 dello stesso Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici avvenga *"tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo";*

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni:

- di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

ATTESO CHE la legge finanziaria 2007 ha previsto anche l'istituzione di centrali di committenza regionali che, unitamente a Consip s.p.a., costituiscono un "sistema a rete" per il perseguimento dei piani di razionalizzazione della spesa pubblica e per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo di strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi (art. 1, comma 457, Legge n. 296/2006);

CONSIDERATO, pertanto, **CHE** in via generale, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi (art. 33, comma 1, del Codice degli Appalti);

DATO ATTO CHE per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Logistico n. 1587 del 22 Febbraio 2018, con la quale è stato affidato il servizio di traslochi e facchinaggio alla ditta Tegas Marcello, con sede legale in via S'Arcu e Susu a Lanusei, P.IVA IT01099090910, per il periodo 2018-2019, al costo complessivo di euro 38.610,00, più IVA al 22%;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016 "*Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del*

contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto";

DATO ATTO CHE per tale servizio si è fatto ricorso all'affidamento diretto tramite richiesta di offerta (RDO) effettuata sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il criterio dell'aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del citato decreto;

RICHIAMATE le seguenti determinazione del Direttore ASSL di Lanusei:

- n. 1129 del 09/07/2019, con la quale si liquidavano le fatture n. 3FPA19 e 4FPA19 del 26/04/2019 alla ditta Tegas Marcello;

- n. 1219 del 16/07/2019, con la quale si liquidavano le fatture n. 6FPA19, 7FPA19 e 8FPA19 del 08/07/2019 alla ditta Tegas Marcello;

DATO ATTO CHE le determinazioni sopra richiamate constano di errore materiale in senso tecnico-giuridico, frutto di una svista che determina una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, riconoscibile come errore palese ed afferente l'imputazione delle fatture;

ATTESO CHE l'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità;

VISTE le determinazioni dell'AVCP n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2010, le quali contengono le linee guida sull'applicazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le disposizioni contenute nella L. 136/2010;

DATO ATTO che il Codice CIG attribuito dall'AVCP è il seguente: **Z2521DACD8;**

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società in oggetto;

ACCERTATA la regolarità della documentazione inerente gli oneri di tracciabilità finanziaria resa ai sensi della L. 136/2010;

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 06 Novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1) **DI RETTIFICARE** le seguenti determinazione del Direttore ASSL di Lanusei:

- n. 1129 del 09/07/2019, con la quale si liquidavano le fatture n. 3FPA19 e 4FPA19 del 26/04/2019 alla ditta Tegas Marcello;

- n. 1219 del 16/07/2019, con la quale si liquidavano le fatture n. 6FPA19, 7FPA19 e 8FPA19 del 08/07/2019 alla ditta Tegas Marcello;

2) DI LIQUIDARE le fatture emesse dalla ditta Tegas Marcello, con sede legale in via S'Arcu e Susu a Lanusei, P.IVA IT01099090910, che allegate alla presente ne formano parte integrante e sostanziale, cui di seguito:

N. FATTURA	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
4FPA19	26/04/2019	8.097,26	Servizio di trasloco e facchinaggio – Gennaio 2019
6FPA19	08/07/2019	3.586,80	Servizi di trasloco e facchinaggio – Febbraio 2019
7FPA19	08/07/2019	15.547,68	Servizi di trasloco e facchinaggio – Marzo 2019
8FPA19	08/07/2019	7.625,00	Servizi di trasloco e facchinaggio – Aprile 2019

3) DI IMPUTARE la somma complessiva di euro 34.856,74, IVA inclusa, sul Bilancio dell'esercizio 2019 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZ	CONTO	SUB	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL4	1	A506010109 Servizi di trasporti non sanitari	100	ATA03030104 Area Tecnica Lanusei	€ 34.856,74

4) DI LIQUIDARE la fatture n. 3FPA19 del 26/04/2019 di euro 3.949,26 emesse dalla ditta Tegas Marcello, con sede legale in via S'Arcu e Susu a Lanusei, P.IVA IT01099090910, che allegate alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

5) DI IMPUTARE la somma complessiva di euro 3.949,26, IVA inclusa, sul Bilancio dell'esercizio 2019 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZ	CONTO	SUB	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL4	1	A802020101 Sopravvenienze passive per ac quisti di beni e servizi		ATA03030104 Area Tecnica Lanusei	€ 3.949,26

6) DI DARE ATTO CHE la somma di euro 6.997,80 sarà liquidata in favore dell'Erario, a titolo di IVA, secondo il meccanismo dello Split payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

7) DI PROVVEDERE all'accredito delle competenze di euro 32.808,20, in favore della ditta Marcello, sul seguente conto corrente bancario:

IT 54 N 01015 85330 000070339925
Banco di Sardegna

8) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;

9) **DI DARE ATTO CHE** il CIG della presente procedura è **Z2521DACD8**;

10) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell'Area di Lanusei per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

FRAU VIRGILIO

Firmato digitalmente da FRAU VIRGILIO
Data: 2019.07.24 12:57:29 +02'00'

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dr. Andrea Marras

MARRAS ANDREA
Firmato digitalmente da MARRAS ANDREA
Data: 2019.07.24 12:58:53 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 24/07/2019 al 08/08/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Virgilio Frau

FRAU VIRGILIO

Firmato digitalmente da
FRAU VIRGILIO
Data: 2019.07.24 12:58:02
+02'00'